Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 54 del 25/09/2020

REVOCA ORDINANZA N. 32 DEL 03/04/2019 CONTINGIBILE ED URGENTE

PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 10 PARTICELLA 176 SUB 2-3

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

- che con il medesimo Decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;

- che ai sensi dell'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è stata prorogato fino al 28 febbraio 2018;

- VISTO il D.L. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

- Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 in considerazione di quanto esposto precedentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2007 n. 91, convertito, con modificazione, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

-Vista la Legge 24 luglio 2018, n. 89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 pubblicata in G.U. n.170 del 24-7-2018" che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la L. 156/2019 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2020;

VISTO il D.L. 104/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021;

Preso atto della "COMUNICAZIONE FINE LAVORI" acquisita in data 14/07/2020 al prot. com.le n. 4663 (PRATICA MUDE n. 9471 del 12/06/2018 identificata al n. 10-054043-0000002522-2018);

Preso atto delle "ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" e "AUTOCERTIFICAZIONE AGIBILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL PROPRIETARIO", (acquisite in data 31/08/2020 al prot. com.le n. 5802) emessa dal Geom. Passarini Stefano nato a Preci (PG) il 28/04/1961 ed iscritto all'Ordine dei Geometri di Perugia al n. 4045 e iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 n. EP_004352_2017, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, e dal Sig. Dominici Loreto nato a Roma (RM) il 06/07/1953 in qualità di soggetto legittimato/richiedente il contributo nel quale DICHIARANO quanto segue:

che in data 06/07/2020 sono stati completati i lavori di riparazione del danno lieve con rafforzamento locale;

- che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato;
- che a seguito dei suddetti lavori sono state ripristinate le condizioni di agibilità dell'immobile, precedentemente dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 32 del 03/04/2019 a seguito degli eventi sismici 2016;
- che tali condizioni di agibilità garantiscono il rientro immediato nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;

PRESO ATTO che dalla lettura dei documenti depositati agli atti si evidenzia che per l'edificio ubicato in Comune di Preci, individuato catastalmente al Fg. 10 p.lla 176 sub 2-3, risulta di proprietà del Sig.:

- Dominici Loreto;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, ritenuto di dover revocare l'ordinanza sindacale n. 32 del 03/04/2019;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'agibilità dell'immobile sito in Preci, distinto al Foglio 10 p.lla 176 sub 2-3 del N.C.E.U..

ORDINA

1. la revoca dell' Ordinanza n. 32 del 03/04/2019;

   fatto salvo, ove necessario, che resta in carico al proprietario/titolare dell'immobile di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 137 della L.R. 1/2015;

2. La cessazione di tutte le eventuali forme di assistenza erogate o usufruite a seguito del sisma 2016 a far data dalla presente ordinanza;

DISPONE

- Copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- Copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari;
- Qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.
- Copia del presente provvedimento venga trasmessa:
  - all'ufficio Ragioneria-Tributi per gli adempimenti del caso;
  - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
  - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
  - al SOUR Regione Umbria – (sour@regione.umbria.it; censimentodanni@regione.umbria.it; cor@regione.umbria.it; centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it;)
  - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it)
  - alla Prefettura – UTG di Perugia.
- Il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- L'inosservanza a quanto disposto alla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale.
- Gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

COMUNE DI PRECI - (Provincia di Perugia)

IL SINDACO
Massimo Messi